

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

per il riconoscimento del titolo di **Medico di medicina generale**, conseguito in un Paese dell'Unione europea, della Confederazione svizzera o dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) da cittadini comunitari, cittadini della Confederazione svizzera e cittadini dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

***AVVERTENZE:** Ai fini del riconoscimento del titolo di medico di medicina generale è necessario il preliminare riconoscimento, da parte di questo Ministero, del titolo di medico chirurgo ([Modello A1M](#) – [Allegato A1](#)) o il possesso di un titolo abilitante in Italia alla professione di medico chirurgo, certificato tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione (modello presente nella modulistica).*

1. Copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell'interessato.
Nel caso in cui i documenti presentati rechino dati anagrafici diversi deve essere esibita adeguata certificazione atta a comprovare che i documenti prodotti sono riconducibili alla stessa persona.
2. Qualora l'istanza non venga presentata direttamente dall'interessato, lo stesso può delegare una persona fisica o una società di servizi a presentare la domanda e/o a seguirne l'istruttoria. In tal caso, il delegato dovrà produrre apposita delega, con firma in originale non autenticata, allegando copia del documento di identità del delegato e del delegante.

I seguenti documenti devono essere presentati in copia semplice, accompagnata da Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilata, datata e sottoscritta secondo le modalità indicate nella stessa (vedi modello presente nella modulistica).

3. Copia del titolo di formazione specifica in medicina generale.
4. Copia dell'Attestato di conformità alla vigente normativa comunitaria del titolo di medico di medicina generale di cui si chiede il riconoscimento, rilasciato dalla competente Autorità del Paese in cui il titolo è stato conseguito. Detto attestato deve certificare se il titolo di cui si chiede il riconoscimento è quello indicato, dal Paese che lo ha rilasciato, nell'Allegato V, punto 5.1.4. "Titoli di formazione di medico generico" della direttiva 2005/36/CE e s.m. e se è conforme a quanto indicato nell'articolo 28 della direttiva stessa.
5. Nel caso non sussistano i requisiti di cui all'articolo 28, l'Autorità competente dovrà indicare se il professionista gode nel Paese di origine dei diritti acquisiti specifici per i medici di medicina generale, così come previsto all'art. 30, comma 1, della direttiva 2005/36/CE.
6. Copia dell'attestato di onorabilità professionale (*Good standing*), rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine/provenienza. Da tale documento deve risultare che non sussistono divieti o sospensioni dall'esercizio della professione a carico del richiedente. Il documento deve essere presentato anche dal richiedente attualmente non iscritto al competente Albo/Collegio professionale per il periodo di tempo in cui è stato iscritto. Il documento deve essere prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda. Nel caso in cui il richiedente non abbia mai esercitato la professione, lo dovrà dichiarare espressamente attraverso una Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dovrà produrre soltanto l'attestazione di cui al punto successivo;
7. Copia dell'attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale all'esercizio della professione, rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine/provenienza. Il documento deve essere prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.
8. Pagamento di imposta di bollo del valore di € 16,00 tramite marca da bollo da apporre al modello di domanda o allegando copia dell'avvenuto pagamento tramite bonifico bancario. Qualora la domanda venga presentata per posta elettronica l'unica modalità di pagamento accettata è quella tramite bonifico bancario.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI:

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una **traduzione** in italiano. La traduzione in lingua italiana può essere ufficiale (a cura delle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure giurata da un traduttore presso la competente Autorità giudiziaria italiana) oppure semplice. In tale ultimo caso, la traduzione sarà oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (*vedi modello presente nella modulistica*).

L'Amministrazione provvederà ai sensi di legge al controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione invierà tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento all'indirizzo indicato dall'interessato nella domanda. Sarà, pertanto, cura dell'interessato dare **tempestiva comunicazione** di ogni variazione dell'indirizzo, che potrà essere comunicato con le stesse modalità con cui è stata inviata la domanda.

L'Amministrazione non sarà responsabile delle comunicazioni non pervenute a seguito di trasferimento o di errata indicazione del recapito da parte dell'interessato o di restituzione al mittente per compiuta giacenza.

Si ricorda che l'esercizio della professione sanitaria in Italia prima del riconoscimento del titolo da parte del Ministero della salute costituisce violazione della legge penale.